

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4086

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MACERATINI, CARUSO Antonino
e BUCCIERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1999

Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell’organico della magistratura ordinaria

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti avvenimenti in materia di ordine pubblico hanno ancora una volta richiamato l'attenzione, non solo degli addetti ai lavori, sugli ormai cronici problemi della giustizia.

È noto che sono già all'esame del Parlamento numerosi disegni di legge intesi a snellire, per quanto possibile, l'*iter* processuale e ad evitare che la magistratura ordinaria sia messa in condizione di non operare per il continuo sopravvenire di una mole di processi di modesto momento e di nessuno o scarso interesse sociale.

L'opinione tuttavia è che il problema della giustizia non potrà essere effettivamente risolto se non si porterà l'organico della magistratura ordinaria al livello di quello dei maggiori paesi europei che, come è noto, prevedono una percentuale di magistrati (rispetto alla popolazione) di gran lunga superiore a quella rappresentata dall'attuale organico della magistratura ordinaria italiana.

Ma adeguare l'organico, individuandone la pianta stabile, è compito che dovrà essere affrontato dal governo dopo un attento studio, che tenga conto anche dell'attuazione della riforma sul giudice unico e dell'enorme mole di processi relativi al pubblico impiego che con recente improvvisa legge sono passati dalla competenza del giudice amministrativo a quella del giudice ordinario.

Quello che, però, può e deve essere subito fatto, è coprire nel minor tempo possibile l'organico nella sua misura come attualmente è prevista, ma che è tuttavia carente, come pure è noto, di oltre mille unità.

Per far questo si è più volte ventilata la possibilità di bandire concorsi per soli titoli ai quali ammettere avvocati con una certa anzianità, ma l'idea ha sempre, e si ritiene

giustamente, trovato la strenua resistenza anche della stessa magistratura, preoccupata dal fatto che la richiesta di partecipazione a tali concorsi non interesserebbe probabilmente gli avvocati migliori, i quali certamente trovano ampia gratificazione nell'esercizio della loro professione, bensì i meno preparati professionalmente, se non quelli animati da tutt'altro spirito che quello di un corretto e deontologico esercizio della professione.

Il presente disegno di legge si propone, dunque, di reperire in tempi brevi personale qualificato, facendo tuttavia salvo un livello di preparazione professionale accettabilmente adeguato.

Orbene, è noto che, per il rilevante numero di candidati che si presentano al concorso per l'ammissione in magistratura, le commissioni esaminatrici, al fine di effettuare una selezione sempre più pregnante, sono state costrette ad assegnare temi sempre meno istituzionali e sempre più specializzati in singoli settori, con la conseguenza, da un lato, che non sempre il superamento di ciascuna prova dimostra la effettiva preparazione del candidato nella materia cui la medesima si riferisce (in quanto ben si può verificare che casualmente egli abbia dovuto per qualsivoglia motivo approfondire proprio quel settore di ricerca magari ignorando tutto il resto, compresi i principi fondamentali di essa) e, dall'altro, che il non superamento di una delle prove di esame non prova di per sè che il candidato, soprattutto quando ha superato le altre due prove, non sia adeguatamente preparato.

In quest'ottica il legislatore, con una recente novella legislativa, aveva previsto la correzione simultanea (prima era separata) dei tre elaborati, con la possibilità del così detto trascinarsi della terza materia il

cui elaborato fosse stato valutato non sufficiente.

Ma la novella ha dato scarso risultato pratico, come dimostrano le graduatorie dei concorsi degli ultimi dieci anni, dalle quali si rileva che i posti messi a concorso sono rimasti sempre in parte scoperti per decine e decine di posti, mentre non pochi erano i candidati che avevano riportato la sufficienza, o più della sufficienza, in due prove.

Il motivo di tale inconveniente non è ravvisabile nella scarsa elasticità delle singole commissioni, quanto nel fatto che, essendo numerosissimi gli elaborati da correggere in relazione al numero dei posti disponibili, le commissioni stesse si sono viste costrette, per un lungo periodo dall'inizio delle correzioni, ad adottare parametri molto più rigidi, rispetto a quelli che poi di fatto hanno adottato nel periodo finale, quando ormai iniziava ad apparire chiaro che i posti non sarebbero stati tutti coperti.

L'ingiustizia di tale situazione è evidente ed il danno sociale, conseguente al fatto che numerosi posti rimangono ogni volta scoperti, di palmare evidenza.

Con il presente disegno di legge è dunque prevista (articolo 1) l'ammissione alla prova orale dei candidati che, nei concorsi banditi e conclusi negli ultimi dieci anni, abbiano riportato almeno la sufficienza in due delle tre prove di concorso.

Ciò consentirà di coprire in tempi molto brevi (circa diciotto mesi) un numero di posti prevedibilmente immaginabile fra i quattrocentocinquanta ed i cinquecento.

Il lungo periodo di tempo cui è estesa la previsione tiene conto del fatto che è presumibile che almeno il 50 per cento dei candidati non si presenterà a sostenere la prova orale, avendo nel frattempo perduto interesse per aver superato uno dei concorsi successivi, o per aver comunque trovato altra idonea sistemazione e che, inoltre, un 5 per cento dei candidati ammessi potrebbe non superare la prova orale.

La previsione tiene conto altresì del fatto che, anche ove, in ipotesi del tutto improba-

bile per i detti motivi, tutti i candidati ammessi dovessero partecipare alla prova orale e risultare vincitori (dunque novecento/novecentocinquanta), sarebbe comunque coperto un numero di posti congruamente inferiore all'attuale vacanza del ruolo (oltre mille posti).

Il disegno di legge prevede poi (articolo 2), per ovvii motivi di opportunità, che i candidati così ammessi siano esaminati per la prova orale dall'altra metà della commissione, rispetto a quella che ha corretto a suo tempo gli elaborati e che la presidenza di tutte le commissioni sia assunta, anziché dai presidenti a suo tempo nominati, da un unico presidente nominato dal Consiglio superiore della magistratura fra consiglieri della Corte di cassazione e presidenti di sezione delle Corti di appello, e che la scelta debba infine cadere su di uno di tali magistrati che non abbia fatto parte della commissione del concorso per l'ammissione in magistratura negli ultimi dieci anni.

Si prevede inoltre (articolo 4) di estendere la disciplina prevista per la valutazione delle prove scritte (sufficienza dell'idoneità in due prove scritte per essere ammessi alla prova orale) ai concorsi banditi nei cinque anni successivi a decorrere dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*: ciò non solo per evidenti motivi di equità, onde non creare disparità di trattamento fra i candidati di cui sopra e quelli che parteciperanno ai concorsi che saranno banditi successivamente alla entrata in vigore della legge stessa, ma soprattutto al fine di assicurare la copertura integrale dei posti dei concorsi medesimi.

È appena il caso di porre in luce come un concorso che, dopo il superamento di due prove scritte sottoponga i candidati al vaglio di una, notoriamente difficile ed articolata, prova orale, è di gran lunga preferibile, sul piano della qualificazione professionale, a qualunque altro tipo di concorso per soli titoli seppur ristretto a categorie qualificate.

Un'apposita norma (articolo 3) fa salvi i diritti quesiti di coloro che già sono risultati vincitori in base alla normativa vigente, prevedendo che i candidati che risulteranno vincitori all'esito della prova orale cui sono stati ammessi in base al presente disegno di legge vengano considerati vincitori di un autonomo concorso e collocati nel ruolo della magistratura or-

dinaria dopo l'ultimo vincitore dell'ultimo concorso bandito o in corso alla data della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Va da ultimo posto in luce che il presente disegno di legge non richiede alcuna copertura finanziaria in quanto, riferendosi a posti già previsti in organico, il relativo impegno finanziario è già previsto in bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I candidati che, nei concorsi per la nomina ad uditore giudiziario banditi ed espletati a decorrere dal mese di gennaio 1989 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano riportato l'idoneità in due delle tre prove scritte previste per il detto concorso, sono ammessi a sostenere la prova orale nelle materie e con le modalità stabilite dal bando del concorso cui hanno partecipato.

2. Al fine del voto complessivo da attribuire ai candidati medesimi, dopo il superamento della prova orale, è attribuito alla prova scritta nella quale furono dichiarati non idonei il punteggio di voti dodici.

Art. 2.

1. I candidati ammessi a sostenere la prova orale ai sensi dell'articolo 1 saranno esaminati, nel corso di questa, dai nove commissari, anche se collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, componenti la commissione del concorso nel quale i candidati furono dichiarati non idonei, ma che non parteciparono alla correzione dei relativi elaborati.

2. La presidenza di tutte le commissioni costituite ai sensi del comma 1 sarà assunta da un magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato alle funzioni direttive superiori, con funzioni di consigliere della Corte di cassazione o di presidente di sezione di una Corte di appello, scelto dal Consiglio superiore della magistratura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra i magistrati che non abbiano fatto parte, neanche rivestendo le funzioni di segretario, delle commissioni

dei concorsi per la nomina ad uditore giudiziario banditi nei termini di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura designa altri sei magistrati che siano in possesso dei requisiti richiesti dal medesimo comma 2 per la nomina a presidente, e tre professori universitari di materie giuridiche, anche associati o incaricati, che del pari non abbiano fatto parte della commissione dei concorsi per uditore giudiziario banditi nei termini di cui all'articolo 1, comma 1. Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia nomina tra questi, preventivamente ed irrevocabilmente, i commissari che sostituiranno in ciascuna commissione i membri delle commissioni che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino deceduti, gravemente impediti o che, essendo in stato di quiescenza, declinino l'incarico.

Art. 3.

1. I candidati che, all'esito della prova orale, risultano idonei, sono considerati vincitori di un autonomo concorso la cui graduatoria è formata, prescindendo dallo specifico concorso cui ciascun candidato ha partecipato, in base alla somma dei voti riportati nelle prove scritte, tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1, e di quelli riportati nella prova orale; sulla base di tale graduatoria, i suddetti candidati sono collocati nel ruolo della magistratura ordinaria dopo l'ultimo vincitore dell'ultimo concorso esaurito, o in corso di espletamento, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, e in deroga alle norme vigenti, sono ammessi a

sostenere la prova orale del concorso per la nomina ad uditore giudiziario i candidati che abbiano riportato l'idoneità in almeno due delle prove scritte previste dai rispettivi bandi di concorso. Si applica il disposto del comma 2 dell'articolo 1.

2. I candidati ammessi alla prova orale ai sensi del comma 1 sono collocati nella graduatoria di ciascun concorso, indipendentemente dal punteggio riportato alla prova orale, dopo l'ultimo dei candidati che abbia riportato l'idoneità in tutte le prove scritte.

